I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1806/83 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1983

che fissa per la campagna 1983/1984 la percentuale massima dell'aiuto all'apicoltura che può essere destinata all'acquisto di zucchero alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2993/81 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1196/81 stabilisce che l'aiuto concesso può essere destinato soltanto a finalità determinate; che, in conformità del paragrafo 3 del predetto articolo, occorre fissare, a decorrere dalla campagna 1982/1983, la percentuale massima dell'aiuto che può essere destinata all'acquisto di zucchero alimentare;

considerando che dall'utilizzazione dell'aiuto nelle campagne precedenti è risultato che la percentuale massima del 100 % per la parte dell'aiuto destinata all'acquisto di zucchero è stata sinora conforme alle esigenze delle associazioni di apicoltori; che è pertanto opportuno mantenere tale disposizione per la campagna 1983/1984,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1983/1984 le associazioni di apicoltori possono destinare all'acquisto di zucchero alimentare fino al 100 % dell'aiuto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1196/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

---

(1) GU n. L 122 del 6. 5. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 299 del 20. 10. 1981, pag. 26.